GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Sabato, 4 agosto 1923** — **Numero 183**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 giugno 1923, n. **1594.**
Diminuzione di stanziamenti su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1922, n. 952;

Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285, che stabilisce la spesa per opere pubbliche straordinarie da eseguirsi sino al 30 giugno 1928;

Considerato che nel suddetto decreto l'ammontare complessivo degli stanziamenti di competenza per le spese che devono far carico allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1922-23, è determinato in lire 1,100,501,127.56 e che pertanto occorre adeguare a tale somma l'importo complessivo degli stanziamenti stessi, quale risulta dai vari provvedimenti finanziari in precedenza emanati;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze, di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Allo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1922-23, è apportata la diminuzione per ognuno indicata:

Capitolo n. 136.	Annualità da pagarsi per opere di bonificazione concesse a termini dell'art. 2 della legge 20 giugno 1912, n. 712	L. 3,000,000
» 216.	Riparazione e ricostruzione delle opere stradali dello Stato danneggiate o distrutte da fatti di guerra, ecc.	» 1,000,000
» 218.	Sussidi a provincie, comuni e consorzi stradali, per spese straordinarie di riparazioni di strade gravemente danneggiate o logorate dall'intenso traffico dipendente da trasporti di truppe, ecc.	» 760,600

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti con riserva, addì 28 *luglio* 1923.
Atti del Governo, registro 214, *foglio* 218. — GISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 giugno 1923, n. 1595.

Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1922, n. 952;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello dei lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1922-23, sono introdotte le variazioni indicate nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti con riserva, addì 28 *luglio* 1923.
Atti del Governo, registro 214, *foglio* 219. — GISCI.

TABELLA *di variazioni a taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1922-23.*

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n. 2	Amministrazione centrale; personale di ruolo; indennità di tasferta, ecc.	L. 50,000
» » 6	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	» 8,000
» » 9	Genio civile; personale di ruolo; indennità di traslocazione	» 100,000
» » 13	Genio civile; provvista, riparazione e trasporto di mobili, ecc.	» 20,000
		L. 178,000

DIMINUZIONE DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 19	Spese postali per la corrispondenza non ammessa in franchigia, ecc.	L. 178.000

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro delle finanze
DE' STEFANI.

Il Ministro dei lavori pubblici
CARNAZZA.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 giugno 1923, n. 1596.

Variazioni ai bilanci degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna e Firenze, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 giugno 1922, n. 924;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nei bilanci degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna e Firenze, per l'esercizio finanziario 1922-23, sono introdotte le variazioni contenute nell'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti con riserva, addì 28 *luglio* 1923.
Atti del Governo, registro 214, *foglio* 220. — GISCI.

TABELLA *di variazioni ai bilanci degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna e Firenze, per l'esercizio finanziario 1922-23.*

ECONOMATO GENERALE DI BOLOGNA.

ENTRATA.

Maggiori entrate.

Cap. n. 6 « Esazione di capitali, di prestiti ecc. » L. 120,000

SPESA.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 10 « Rinvestimento di capitali, estinzione ecc. » . . . . L. 120,000

ECONOMATO GENERALE DI FIRENZE

ENTRATA.

Maggiori e nuove entrate.

Cap. n. 2 - « Proventi dei benefici vacanti » . L. 185,000
Cap. n. 5 bis (nuovo) - « Ricupero verso l'ex cassiere dell'Economato generale di Firenze, Ricchiardino Alfredo, per depositi di terzi da lui sottratti alla Cassa dell'Economato ». . . . . L. 135,000

Totale . . . L. 320,000

SPESA.

Maggiori e nuove assegnazioni.

Cap. n. 5 - « Pensioni, assegni, sussidi, di cui all'art. 10, ecc. » . . . . L. 120,000
Cap. n. 9-VI (nuovo) - « Restituzione agli aventi diritto delle somme corrispondenti a depositi di terzi sottratti dalla Cassa economale, dall' ex cassiere Alfredo Ricchiardino . . . . L. 200,000

Totale . . . L. 320,000

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto
OVIGLIO

Il Ministro delle finanze
DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 giugno 1923, n. 1599.
Variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica ed in quello dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1922, n. 899;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'industria pubblica e i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1922-23, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata d'ordine Nostro, dai Ministri delle finanze e dell'istruzione pubblica.

Art. 2.

E' autorizzato il trasporto della somma di L. 175,322.32 dal capitolo n. 203: « Riparazione, ricostruzione e nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio-Calabria, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1922 23 al capitolo di nuova istituzione n 157 *bis*: « Somma occorrente per l'espropriazione del fabbricato Mellinghoff in Messina da adibirsi a sede provvisoria del Museo di quella città (art. 1 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1922-23.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

TABELLA *delle variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1922-23.*

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n. 6: « Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale, ecc. » . . . . L. 16,500 —
» » 64: « Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Spese per gli uffici, ecc. » . . . . » 8,850 —
» » 139-*bis* (Di nuova istituzione): « Assegnazione straordinaria a favore del R. istituto di archeologia e storia dell'arte in Roma ». . » 30,000 —
» » 164-*bis* (Di nuova istituzione): Spese per la Mostra di materiale fotografico di ricerca scientifica, all'Esposizione internazionale fotografica di Torino » . . . . . . » 10,000 —
» » 266: « Saldo degli impegni riguardanti le spese per le antichità e le belle arti, ecc. » . . » 20,502.85

Totale . . L. 85,852.85

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 60: « Sussidi per l'istruzione tecnica nelle provincie napoletane a carico della soppressa Cassa ecclesiastica, ecc. » . . . . . L. 15,000 —
» » 61: « Borse di studio ad alunni ed alunne delle scuole magistrali, stabilite dalle leggi 12 luglio 1896, n. 293, ecc. » . . . . . » 66,500 —
» » 67: « Assegni fissi a convitti nazionali ed a convitti provinciali, ecc. » . . . . . » 9,500 —

Totale . . . L. 91,000 —

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro dell'istruzione
GENTILE.

Il Ministro delle finanze
DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 giugno 1923, n. 1600.
Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, per l'esercizio 1922-23, per pagamento di dazi di confine.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 23 novembre 1922, n. 1550;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero di agricoltura, per l'esercizio finanziario 1922-23, è istituito il capitolo n. 117-*bis* « Spese pel pagamento del dazio di confine di cinque carrelli provenienti dalla Cecoslovacchia e destinati alla piccola ferrovia delle Grotte di Postumia » con lo stanziamento di L. 6000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti con riserva, addì 28 luglio 1923.
Atti del Governo, registro 214, foglio 224. — GISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 giugno 1923, n. 1601.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1922-23 sono introdotte le variazioni contenute nell'unita tabella, firmata d'ordine Nostro dai Ministri proponenti.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di L. 100,000 per corrispondere al dott. Camillo Colombi, escluso qualsiasi rimborso di spesa, un compenso in ragione del 12 per cento sulle somme ricuperate in dipendenza della revisione, dal medesimo eseguita, degli abbonamenti alle reti telefoniche urbane.

Detta somma è stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1922-23 al capitolo di nuova istituzione n. 120-*bis*: « Assegnazione straordinaria per compenso al dott. Camillo Colombi in ragione del 12 per cento sulle somme ricuperate nella revisione degli abbonamenti alle reti telefoniche urbane dal medesimo eseguita ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti con riserva, addì 28 luglio 1923.
Atti del Governo, registro 214, foglio 226. — GISCI.

TABELLA *di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per le poste ed i telegrafi, per l'esercizio finanziario 1922-23.*

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	Descrizione	Importo
1	« Personale di ruolo di 1ª e 2ª categoria, ecc. »	L. 28,000,000
2	« Personale di ruolo di 3ª categoria, ecc. »	» 14,000,000
56	« Spese di esercizio tecnico e manutenzione, ecc. »	» 100,000
86	« Spese d'ufficio dell'Amministrazione centrale, ecc. »	» 260,000
104	« Indennità temporanea mensile al personale di ruolo, ecc. »	» 8,000,000
	Totale delle maggiori assegnazioni	L. 50,360,000

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n.	Descrizione	Importo
44	« Personale di ruolo dei servizi elettrici, ecc. »	L. 42,000,000
54	« Stampati, registri e buste stampate, ecc. »	» 360,000
116	« Indennità temporanea mensile al personale di ruolo, ecc. »	» 8,000,000
	Totale delle diminuzioni di stanziamento	L. 50,360,000

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro delle poste e dei telegrafi
COLONNA DI CESARÒ.

Il Ministro delle finanze
A. DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1603.
Modificazioni ed aggiunte al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 578 che autorizza il Ministero poste e telegrafi a concedere a corrieri, commissionari e spedizionieri la facoltà di eseguire per conto di terzi il trasporto di pacchi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 578;
Visto il R. decreto 27 maggio 1923, n. 1178;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste e i telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1 e 3 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 578 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1. — E' riservata allo Stato la privativa del trasporto nell'interno del Regno, escluso il trasporto effettuato nell'ambito di uno stesso Comune, di pacchi o di piccoli colli, nei limiti di peso di chilogrammi 20.

Art. 3. — Il Ministero delle poste e dei telegrafi è autorizzato a concedere a corrieri, commissionari, spedizionieri e simili agenti di trasporto la facoltà di eseguire per conto di terzi, il trasporto di pacchi verso pagamento, in favore dell'amministrazione postale, dei seguenti diritti, per ogni pacco trasportato:

centesimi 30 quando il prezzo di trasporto non sia superiore a lire 2;

centesimi 60 per prezzo oltre L. 2, ma non superiore a L. 8;

lire 1 per prezzo oltre L. 8, ma non superiore a L. 20;

lire 1.50 per prezzo oltre L. 20, ma non superiore a L. 50;

lire 2 per prezzo oltre lire 50.

Tuttavia per i trasporti eseguiti da accollatari dei trasporti postali con carrozza o cavalcatura, da procaccia postali a piedi, da cavallanti, barcaiuoli, pedoni e piccoli corrieri, i quali ultimi facciano servizio prevalentemente a piedi, il diritto dovuto all'amministrazione delle poste è dell'ammontare fisso di centesimi 30 per ogni pacco o collo di cui all'articolo 1 del presente decreto, qualunque sia il prezzo di trasporto pagato dall'utente.

Art. 2.

I due ultimi comma dell'articolo 4 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 578 sono abrogati.

Art. 3.

Il 1° e 2° alinea dell'articolo 5 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 578, sono sostituiti dai seguenti:

« Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto sono punite con una pena pecuniaria a carico del concessionario, pari al decuplo del diritto non pagato. Tale pena può essere aggravata dalla sospensione da uno a sei mesi nei casi di recidività o dalla revoca della concessione stessa qualora la recidività sia dolosa.

« La concessione potrà inoltre essere revocata in caso di condanna del concessionario per reato infamante, per avvenuta dichiarazione di fallimento o perchè il servizio, a giudizio insindacabile dell'amministrazione postale, non sia disimpegnato regolarmente.

« La sospensione dal servizio o la revoca non dànno diritto in alcun caso a compensi o risarcimenti di sorta ».

Art. 4.

L'articolo unico del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1178, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro delle poste e dei telegrafi fisserà con proprio decreto le norme di applicazione e la data di entrata in vigore del presente decreto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1923.
Atti del Governo, registro 214, foglio 228. — GISCI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1608.
Sistemazione dei professori straordinari dei collegi militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto l'art. 44 della legge 16 luglio 1914, n. 679, concernente la posizione di taluni professori dei collegi militari;
Ritenuto che a causa dello stato di guerra non sono stati banditi concorsi entro un quinquennio dall'entrata in vigore della predetta legge 16 luglio 1914;
Visto l'art. 30 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, sull'ordinamento dell'Esercito;
Ritenuto doveroso sistemare la posizione di detti insegnanti, che a causa di tale sospensione non hanno potuto divenire di ruolo;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e dell'istruzione pubblica;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli insegnanti non appartenenti al ruolo del Ministero della guerra, nè ad alcuno di quelli del Ministero dell'istruzione, i quali dalla data della legge 16 luglio 1914, n. 679, siano tuttora incaricati di un insegnamento presso i collegi militari, e lo abbiano lodevolmente impartito, saranno nominati titolari nel ruolo dei collegi militari, nei limiti del numero delle cattedre disponibili e per le discipline rispettivamente professate.

Tale nomina è subordinata:

a) alla condizione che siano forniti del titolo di abilitazione per la detta disciplina ed abbiano idoneità fisica ed intellettuale al servizio;

b) al giudizio d'una Commissione composta di un professore d'università, di un professore delle scuole medie governative, e del comandante del collegio dal quale gli aspiranti rispettivamente dipendono.

Saranno ugualmente nominati titolari nel ruolo dei collegi militari, con le stesse condizioni, quegli aspiranti che, alla data della legge 16 luglio 1914, n. 679, si trovavano nelle condizioni previste dall'art. 44 della legge stessa e successivamente sono stati assunti per concorso nei ruoli degli insegnanti delle scuole medie e normali dipendenti dal Ministero dell'istruzione, sempre che abbiano tenuto dalla data predetta l'incarico nei collegi militari.

Coloro che trovandosi nelle condizioni contemplate dalle norme suindicate, coprano, al momento della nomina, anche altri uffici di ruolo alla dipendenza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, saranno invitati ad optare tra i due uffici, entro un termine che sarà stabilito dal Ministero della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - A. DIAZ - GENTILE.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1923.
Atti del Governo, registro 214, foglio 232. — GISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 giugno 1923, n. 1607.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1922-23, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

E' data facoltà al Ministro della guerra di variare l'imputazione dei mandati emessi sul capitolo n. 62: « Spese per truppe in servizi speciali » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1922-23, imputandone l'importo a carico di capitoli della parte ordinaria dello stato di previsione suddetto nei limiti delle rispettive assegnazioni, tenuto conto degli effetti del presente decreto.

Art. 3.

A carico del fondo di L. 1,500,000,000 inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra in applicazione dell'art. 1 del R. decreto 18 febbraio 1923. n. 618, per il pagamento delle somministrazioni di grano e altre derrate fatte dalla gestione degli approvvigionamenti e consumi, potranno disporsi pagamenti parziali a titolo di acconto sulle somme dovute, con riserva di successiva regolare liquidazione.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti con riserva, addì 28 luglio 1923.
Atti del Governo, registro 214, foglio 225. — GISCI.

TABELLA *delle variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario* 1922-23.

IN AUMENTO.

Capitolo	Denominazione		Importo
Cap. n. 12:	« Spese di liti e di arbitramenti »	L.	80,000
» » 13:	« Pensioni ordinarie »	»	8,500,000
» » 16:	« Ufficiali del R. esercito, ecc. »	»	76,300,000
» » 19:	« Assegni agli ufficiali in aspettativa, ecc. »	»	6,900,000
» » 21:	« Indennità eventuali, ecc. »	»	8,000,000
» » 24:	« Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, ecc. »	»	3,000,000
» » 27:	« Spese generali dei corpi, ecc. »	»	10,700,000
» » 28:	« Allestimento degli stampati, ecc. »	»	320,000
» » 36:	« Lavori di mantenimento, restauro, ecc. »	»	1,285,000
» » 45:	« Spese per risarcimento di danni »	»	1,000,000
» » 50:	« Assegno fisso a favore della Casa Umberto I, ecc. »	»	70,000
» » 51:	« Carabinieri Reali - Ufficiali e impiegati civili »	»	1,800,000
» » 52:	« Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati e carabinieri »	»	13,500,000
» » 53:	« Indennità eventuali carabinieri Reali »	»	6,500.000
» » 64:	« Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria in territorio di guerra, ecc. »	»	1,300,000
	Totale	L.	139,255,000

IN DIMINUZIONE.

Capitolo	Denominazione		Importo
Cap. n. 22:	« Compensi per lavori straordinari, ecc. »	L.	550,000
» » 25:	« Spese pel funzionamento delle scuole, ecc. »	»	1,000,000
» » 39:	« Servizi automobilistici »	»	285,000
» » 55:	« Spese varie di funzionamento dell'arma dei carabinieri, ecc. »	»	3,600,000
» » 57:	« Assegni ad impiegati civili in disponibilità, ecc. »	»	6,000,000
» » 59:	« Indennità temporanea agli ufficiali, ecc.	»	3,000,000
» » 60:	« Assegni fissi agli ufficiali in soprannumero, ecc. »	»	72.000,000
» » 62:	« Spese per truppe in servizi speciali »	»	53,386,000
» » 66:	« Spese per il trasporto delle salme dei militari del R. esercito e della R. marina, ecc. »	»	1,300,000
	Totale	L.	141,121,000

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro della guerra
DIAZ.

Il Ministro delle finanze
DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1609.

Estensione alle scuole medie e magistrali delle nuove provincie del R. decreto 29 agosto 1919, n. 1896, che detta norme per la promozione degli alunni nelle scuole medie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;
Visto il decreto-legge 29 agosto 1919, n. 1876;
Visto il regolamento approvato con Nostro decreto 22 giugno 1913, n. 1217;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 29 agosto 1919, n. 1876, ad eccezione degli articoli 1 e 5, comma 1°, e con l'avvertenza che, dove nel decreto medesimo si parla di « voto medio », o di « media », dette espressioni si intendano sostituite con la parola « voto », è esteso ai territori annessi in forza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Per effetto di tale estensione, nessun alunno potrà essere dispensato dagli esami di licenza dalle scuole medie sia di primo che di secondo grado, salvo il caso previsto dall'art. 2, del R. decreto 29 agosto 1919 prima citato.

Per gli alunni che non abbiano frequentato le lezioni di computisteria è consentita, limitatamente alle due sessioni dell'anno scolastico 1922-1923, la dispensa dalla prova in detta materia, ai soli effetti dell'ammissione al primo corso degli istituti tecnici.

Art. 2.

Ai medesimi territori si intendono pure estesi gli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, e dal 101 al 111 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217 con le modificazioni che seguono:

All'art. 54 la parola « Pareggiate » è sostituita dalle parole « aventi diritto di pubblicità ».

Art. 55, comma primo, alle parole « dalla Giunta provinciale delle scuole medie » sono sostituite le parole: « dal R. provveditore agli studi o dal reggente l'ufficio scolastico ».

Al medesimo articolo, comma secondo, dopo le parole: « i Provveditori agli studi e i capi d'istituto » si aggiungono le parole « e, in casi speciali, i professori ».

All'articolo 103, comma ultimo. sono omesse le parole « dall'articolo 91 ».

Art. 3.

Ai Regi commissari spettano le indennità previste dal R. decreto 14 settembre 1918, n. 1311 e 20 febbraio 1921, numero 221, che saranno corrisposte dall'amministrazione da cui dipendono gli istituti, tranne il caso previsto dal 2° capoverso dell'art. 54 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217.

Art. 4.

Le disposizioni delle ordinanze pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* 7 ottobre 1920 e 15 settembre 1921 relative alle classificazioni e agli esami nelle scuole medie e magistrali delle nuove provincie, salvo quelle abrogate con l'ordinanza pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* 11 gennaio 1923, n. 2, restano in vigore, in quanto non siano contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1923.
Atti del Governo, registro 214, foglio 233. — GISCI.

REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1612.
Regolamento per l'ordinamento interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809, con cui si è provveduto in base alla legge 3 dicembre 1922, n. 1601, alla riforma dei servizi del Ministero dei lavori pubblici e ad un nuovo ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, a termini degli articoli 14 e 15 del citato R. decreto 31 dicembre 1922;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso regolamento per l'ordinamento interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2

Il detto regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, rimanendo da tale giorno abrogato il regolamento per l'ordinamento interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici, approvato con Nostro decreto 16 settembre 1906, n. 541.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1923.
Atti del Governo, registro 214, foglio 236 — GISCI.

Regolamento per l'ordinamento interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

CAPO I.

Ordinamento ed attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 1.

Il Consiglio superiore dà parere in assemblea generale, in adunanze di sezione, di Comitato o di Comitati riuniti, secondo le rispettive competenze determinate dal R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809.

Art 2.

Sono trattati in assemblea generale del Consiglio tutti gli affari di carattere generale, e segnatamente:

a) schemi di legge e di regolamento che riguardano i lavori pubblici, questioni di massima dal Ministro sottoposte al Consiglio, programmi generali per l'esecuzione di opere pubbliche e progetti di massima di particolare importanza;

b) proposte che il Consiglio creda di fare al Ministro in ordine ai servizi tecnici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, alla condotta dei lavori ed a modificazioni della legislazione vigente;

c) tutte le questioni sulle quali il Ministro richieda il parere in assemblea generale, o che la sezione competente abbia deliberato di rimettere alla medesima.

Il presidente del Consiglio superiore, ove del caso, dispone che gli affari suddetti siano sottoposti all'esame della sezione competente prima di essere trattati in assemblea generale.

Art. 3.

Sono trattati dalle sezioni del Consiglio, ciascuna per i rami di servizio e nei limiti di competenza stabiliti dal R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809, i seguenti affari:

a) proposte e progetti di massima ed esecutivi riguardanti opere pubbliche in tutto od in parte a carico dello Stato;

b) progetti di massima ed esecutivi per opere che si eseguono da provincie, comuni, enti pubblici, società od imprese concessionarie, quando il parere è prescritto da leggi o regolamenti;

c) proposte di variazioni ai progetti già approvati;

d) questioni relative all'esecuzione dei lavori e contestazioni con le imprese ed enti concessionari;

e) atti di collaudo e liquidazione finale di opere a carico dello Stato o da questo sussidiate, nei casi previsti dai relativi regolamenti e disciplinari;

f) concessioni e lavori nell'interesse dei privati, aventi relazione coi servizi pubblici e relativi disciplinari e capitolato;

g) domande di dichiarazione di pubblica utilità; piani regolatori e di ampliamento, regolamenti edilizi delle città del Regno;

h) domande di sussidi statali per opere pubbliche nei casi previsti da leggi e regolamenti;

i) statuti e regolamenti delle provincie, dei comuni e dei consorzi riguardanti la esecuzione, il mantenimento e la pulizia delle opere pubbliche;

k) questioni e ricorsi relativi alla pulizia delle opere ed acque pubbliche;

l) affari sui quali il presidente del Consiglio superiore richieda l'esame preliminare della sezione.

Compete altresì:

Alla prima sezione: la trattazione degli affari per i quali è richiesto il parere del soppresso Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici in base alle disposizioni di legge emanate in conseguenza dei terremoti;

Alla seconda sezione: la trattazione degli affari già di competenza della soppressa Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, e della soppressa Commissione centrale dei porti, spiagge e fari;

Alla terza sezione: la trattazione degli affari già attribuiti al soppresso Consiglio superiore delle acque dal R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e dal regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285; nonchè quelli già demandati alla seconda sezione del Consiglio medesimo istituito col R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 597, intendendosi di esclusiva competenza di essa sezione solo la materia concernente il disciplinamento della produzione della energia elettrica, il collegamento delle varie sorgenti e l'approvazione dei progetti per impianti centrali di utilizzazione dei combustibili nazionali, in conformità della legge 7 giugno 1894, n. 232 e del R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1723.

Alla quarta sezione: la trattazione degli affari relativi alla costruzione ed all'esercizio delle ferrovie concesse o da concedere all'industria privata; alla concessione delle tramvie, delle funicolari, delle filovie, dei servizi pubblici automobilistici e di navigazione sui laghi; nonchè al relativo impianto ed esercizio.

Art. 4.

Il Comitato permanente, di cui al terzo comma dell'art. 14 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809, è presieduto dal presidente del Consiglio superiore ed, in sua assenza, dal vice presidente, o dal presidente di sezione più anziano.

Funziona da segretario del Comitato il segretario capo del Consiglio superiore.

Il Comitato ha facoltà di valersi dell'opera di membri del Consiglio per l'esame e lo studio di determinate questioni.

Il Comitato designa al Ministro i funzionari da destinare all'ufficio di segreteria del Consiglio superiore per gli studi e le ricerche di cui all'anzidetto art. 14, nonchè quelli a cui credesse di affidare speciali incarichi in ordine agli studi medesimi.

Il Comitato, d'accordo con le direzioni generali del Ministero dei lavori pubblici, dà le opportune norme, istruzioni e disposizioni agli uffici tecnici, dipendenti dal Ministero stesso, per le indagini, le esperienze e la raccolta di elementi e notizie riguardanti i servizi e i lavori pubblici, per il coordinamento degli studi e delle ricerche di carattere tecnico e statistico per la compilazione dei progetti e per la condotta dei lavori. A richiesta del Comitato, il Ministero fornisce le notizie e i dati occorrenti per il programma delle opere e per la raccolta e la pubblicazione delle statistiche di cui alla lettera *f*) del citato art. 14.

Il Comitato permanente promuove altresì gli opportuni accordi con le amministrazioni statali, gli enti e gli istituti scientifici e sperimentali al fine di coordinare ed integrare gli studi e le ricerche di cui all'art. 14, avvalendosi anche dei gabinetti e laboratori di cui essi fossero provvisti.

Spettano al Comitato le funzioni della soppressa Commissione per le pubblicazioni nel *Giornale del genio civile, Rivista dei lavori pubblici* e per il conferimento dei premi ai funzionari del Genio civile per importanti pubblicazioni scientifiche.

Il Comitato esercita, altresì, funzioni di vigilanza sulla biblioteca del Ministero dei lavori pubblici; e propone al Ministro i provvedimenti che al riguardo ritenesse opportuni.

Art. 5.

Il Comitato permanente provvede alle ricerche ed agli studi di cui ai comma *c) d)* ed *e)* del citato art. 14, per mezzo del presidente della 3ª sezione, al quale è devoluta l'approvazione dei progetti relativi al servizio idrografico. All'uopo è costituito uno speciale reparto dell'ufficio di segreteria del Consiglio coi funzionari designati dal Comitato permanente. Tale reparto ha il compito di procedere, secondo le disposizioni del presidente della 3ª sezione, al coordinamento dell'opera dei vari uffici e sezioni del Genio civile incaricati del servizio idrografico, ed alle pubblicazioni relative al detto servizio, salvo quanto è di competenza del magistrato alle acque.

CAPO II.

Trattazione degli affari e norme per le adunanze del Consiglio.

Art. 6.

Le comunicazioni al Consiglio superiore sono fatte al presidente dal Ministro e da chi abbia facoltà di firmare per esso, sopra relazione dei capi servizio, indicante i fatti e le questioni specifiche sulle quali si chiede il parere del Consiglio.

La relazione ministeriale può essere sostituita da una nota di trasmissione, quando trattasi solo dell'esame tecnico di progetti e perizie.

Il presidente determina quali affari debbono trattarsi in assemblea generale, quali dalle diverse sezioni, e quali dai Comitati riuniti di due o più sezioni.

Art. 7.

Ciascun presidente di sezione, ricevuti gli affari che gli sono trasmessi dal presidente del Consiglio superiore, determina quali di essi debbano trattarsi dalla sezione e quali dal Comitato.

Art. 8.

Il presidente del Consiglio superiore ed i presidenti di sezione nominano rispettivamente per ciascun affare un relatore, ovvero una Commissione relatrice.

Art. 9.

Quando i relatori o le Commissioni relatrici rilevino la mancanza di documenti necessari, li possono richiedere direttamente alle competenti direzioni generali.

Se ritengono necessaria una visita sopraluogo, ne chiedono l'autorizzazione al presidente del Consiglio superiore, ovvero al presidente della sezione, secondo che debbano riferire in assemblea generale, nei Comitati riuniti, ovvero nella sezione.

Art. 10.

I relatori debbono a tempo, e prima delle adunanze, prevenire il presidente quando, per qualsiasi impedimento sia loro impossibile di intervenire o di riferire.

In tal caso il presidente richiede, se crede, gli atti, e nomina, anche verbalmente, se vi è urgenza, i nuovi relatori.

I relatori debbono far pervenire alla segreteria del Consiglio gli atti sui quali sono chiamati a riferire, con lo schema di parere, almeno tre giorni prima dell'adunanza, affinchè detti atti e pareri possano essere esaminati dai membri del Consiglio o della sezione.

L'ordine del giorno delle adunanze dell'assemblea generale delle sezioni o dei Comitati riuniti di sezione debbono essere trasmessi ai componenti, che rispettivamente ne fanno parte, non più tardi di 5 giorni prima dell'adunanza. L'ordine del giorno per le adunanze dei singoli Comitati di sezione dovrà essere comunicato ai rispettivi componenti in tempo utile, perchè essi possano intervenire.

Art. 11.

Il presidente del Consiglio superiore può disporre l'intervento di uno o più membri dell'assemblea generale o di altre sezioni alle adunanze delle sezioni o dei Comitati riuniti di sezione in cui debbano trattarsi affari speciali per i quali sia opportuno il loro intervento.

Art. 12.

Le adunanze dell'assemblea generale del Consiglio superiore sono tenute per sessioni ordinarie mensili, che si aprono al 14 di ogni mese e durano fino all'esaurimento della trattazione degli affari iscritti nell'ordine del giorno.

Quando la sessione mensile non ha luogo, il presidente ne dà avviso in tempo ai componenti di detta assemblea.

In caso di urgenza potranno essere tenute sessioni straordinarie per disposizione del Ministro o del presidente del Consiglio superiore.

Le adunanze di ciascuna sezione sono tenute normalmente due volte al mese nei giorni fissati dal presidente del Consiglio.

Le adunanze dei Comitati riuniti di due o più sezioni sono indette dal presidente del Consiglio e quelle dei singoli Comitati di sezione dai rispettivi presidenti, secondo le circostanze di necessità o di urgenza.

Art. 13.

Le adunanze dell'assemblea generale sono presiedute dal presidente del Consiglio superiore ed, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di questo dal presidente di sezione più anziano.

Le adunanze delle sezioni, o dei Comitati di sezione, sono presiedute dal rispettivo presidente, ed in assenza di questo, dall'Ispettore superiore del Genio civile che sia più anziano nel ruolo. La presidenza dei Comitati riuniti è assunta dal presidente di sezione più anziano.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri che dovrebbero prendere parte alle adunanze medesime.

Nell'assemblea generale è necessario l'intervento di almeno un consigliere di Stato e di un avvocato erariale.

Nelle adunaze delle sezioni è necessario l'intervento di almeno un consigliere di Stato e di un avvocato erariale.

Art. 14.

I pareri dell'assemblea generale, delle sezioni, dei Comitati di sezione e di Comitati riuniti di sezione debbono contenere un breve cenno o riassunto delle circostanze di fatto, le questioni da esaminarsi, le motivazioni ed il dispositivo, che dovrà essere breve e preciso.

Per i progetti e le perizie di limitato importo e per altri affari di poca importanza, quando non sianvi osservazioni da fare, è consentito di esprimere il parere con la sola dichiarazione di approvazione.

Lo schema del parere è proposto dal relatore o dalla Commissione relatrice e forma oggetto della deliberazione del Consiglio.

Art. 15.

Il presidente del Consiglio o della sezione regola l'ordine da seguire nell'esame degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza.

Nel caso che non siano adottate le proposte del relatore, questi è invitato a modificare il parere. Qualora egli credesse di non poterlo fare, sarà dal presidente nominato un altro relatore, scelto fra la maggioranza, il quale formulerà il parere, che verrà sottoposto all'approvazione dell'assemblea della sezione, del Comitato di sezione o dei Comitati riuniti nella seduta medesima, ovvero, se ciò non fosse possibile, nell'adunanza successiva.

Il parere s'intende approvato quando ottiene il voto della maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di parità, il voto di chi presiede avrà la preponderanza.

I membri della minoranza possono richiedere che il loro avviso, oltre che essere inserito nel verbale, sia comunicato al Ministro insieme col parere adottato, e con una breve relazione illustrativa.

Art. 16.

Hanno soltanto voto consultivo:

a) i funzionari di altri Ministeri, che su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, fossero, a termini dell'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809, aggregati a ciascuna sessione per l'esame di speciali questioni, alle quali i Ministeri stessi sono interessati;

b) i membri di una sezione che, per disposizione del presidente del Consiglio superiore, fossero, a termini dell'art. 11 del

R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809, aggregati al Comitato della sezione stessa per l'esame di speciali questioni;

c) i membri dell'assemblea generale, che per disposizione del presidente del Consiglio superiore intervenissero alle adunanze delle sezioni o dei Comitati riuniti di sezione, ai sensi del precedente art. 13; ed i membri di una sezione che, per disposizione del presidente stesso, intervenissero alle adunanze di altra sezione.

Art. 17.

Durante la discussione e la deliberazione dovranno assentarsi dall'adunanza i membri del Consiglio che siano direttamente interessati nell'affare da trattare.

I memoriali e documenti, che gli interessati credessero di sottoporre al Consiglio, devono essere rassegnati al Ministero, che ne curerà la trasmissione al presidente del Consiglio superiore, accompagnandoli con le eventuali osservazioni.

Il Consiglio superiore non deve, pertanto, tener conto dei documenti, che gli interessati gli facessero pervenire per altra via.

Art. 18.

I segretari tengono nota delle deliberazioni prese in ciascuna adunanza per inserirne i risultati nel verbale, il quale deve contenere i nomi dei presenti, l'enunciazione delle questioni proposte, un riassunto della discussione, nonchè il parere adottato.

Detto verbale, per quanto riguarda la discussione, è letto ed approvato nella seduta immediatamente successiva ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

CAPO III.

Segreteria del Consiglio.

Art. 19.

Il personale della segreteria del Consiglio si compone: di un segretario capo, di grado non inferiore ad ingegnere capo, di quattro segretari di sezione, dei funzionari destinati agli studi ed alle ricerche di cui all'art. 14 del R. decreto 31 dicembre 1922, n 1809, nonchè del personale delle varie categorie inferiori dell'amministrazione dei lavori pubblici, che è destinato dal Ministro, su proposta del presidente del Consiglio superiore, in relazione alle esigenze del servizio.

Il segretario capo, quando non sia anche membro del Consiglio, ed i segretari di sezione, possono riferire senza voto deliberativo, rispettivamente nell'assemblea generale e nelle sezioni cui sono addetti.

È in facoltà del presidente di fare assistere alle adunanze altri funzionari dell'ufficio di segreteria.

Art. 20.

Il segretario capo ha la direzione di tutto il servizio della segreteria; provvede, per mezzo del personale che vi è addetto, alla esecuzione di quanto è disposto dall'art. 14 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809, in conformità delle norme, disposizioni ed istruzioni che riceve dal Comitato permanente di presidenza; esercita le attribuzioni conferite al suo grado dalle leggi e dai regolamenti in quanto ciò sia compatibile con la specialità del suo servizio; e compila le note informative del personale dipendente, sottoponendole al presidente del Consiglio.

Art. 21.

In caso di assenza o d'impedimento il segretario capo è sostituito dal funzionario tecnico addetto alla segreteria, più elevato in grado, ed a parità di grado dal più anziano.

In caso di assenza o d'impedimento di un segretario di sezione, lo sostituisce un altro funzionario della segreteria designato dal presidente.

Art. 22.

La segreteria del Consiglio:

1° Spedisce, secondo le disposizioni dei presidenti, gli ordini del giorno degli affari da trattarsi nelle adunanze;

2° Tiene la corrispondenza del presidente del Consiglio superiore e dei presidenti di sezione, per tutto ciò che riguarda il loro rispettivo servizio;

3° Esamina se i documenti relativi a ciascun affare trasmessi dal Ministero siano completi. I documenti mancanti e tutti gli altri, dei quali il relatore avesse bisogno, possono essere richiesti al Ministero dalla segreteria del Consiglio se non lo fa, per maggiore speditezza, il relatore stesso a termini dell'art. 11;

4° Verifica se sull'argomento concernente ciascun affare esistano precedenti o pareri, e, in caso affermativo, trasmettere al relatore anche i relativi atti, estraendoli dall'archivio del Consiglio superiore o richiedendoli al Ministero;

5° Tiene un registro di protocollo generale, nel quale sono annotati tutti gli affari trasmessi dal Ministero al presidente del Consiglio superiore, segnandovi il numero d'ordine di ciascuno di essi, la data della nota di trasmissione, l'oggetto, l'assegnazione dell'affare, il nome del relatore o dei relatori, la data dell'invio del parere e degli atti al Ministero.

Analogo registro di protocollo sarà tenuto per gli affari assegnati a ciascuna sezione;

6° Tiene ugualmente un repertorio generale od indice alfabetico, distinto secondo le provincie, o le materie a cui si riferiscono i progetti e gli affari;

7° Trasmette al presidente ed al vice-presidente nel giorno precedente ad ogni adunanza, un elenco contenente la indicazione degli affari da discutere ed i nomi dei relatori;

8° Trasmette, alla fine di ciascuna adunanza, al Ministero un breve sunto delle deliberazioni prese, firmato dal segretario e col visto del presidente, e nel quale sono pure indicati i nomi dei consiglieri presenti all'adunanza;

9° Trasmette al Ministero le copie autentiche dei pareri emessi nelle singole adunanze restituendo, unitamente a ciascun parere, tutti gli atti ricevuti in comunicazione. Queste copie sono firmate dal segretario.

10° Tiene in ordine e riuniti con i verbali in distinti fascicoli gli originali dei pareri emessi dal Consiglio;

11° Tiene speciali registri della corrispondenza e degli affari riguardanti il personale.

Art. 23.

Non si può dar copia, nè comunicazione dei pareri del Consiglio superiore senza l'autorizzazione scritta del Ministro dei lavori pubblici.

È vietato di far conoscere i nomi dei relatori o dei membri delle Commissioni incaricati dell'esame degli affari.

Art. 24.

I disegni e documenti più importanti sottoposti all'esame del Consiglio superiore sono, a cura dei segretari, muniti ciascuno di bollo in segno dell'esame che ne è stato fatto con la data della relativa adunanza ed il numero del parere

Qualora siano prescritte modificazioni in un progetto ed occorra indicarlo sui disegni, sarà cura del segretario di segnarle sui relativi tipi con colore speciale.

CAPO IV.

Disposizioni generali e diverse.

Art. 25.

I componenti del Consiglio superiore, non appartenenti all'amministrazione dello Stato e residenti fuori di Roma, sono equiparati agl'ispettori superiori del Genio civile, agli effetti delle indennità di viaggio e di soggiorno, cui essi hanno diritto quando intervengono alle adunanze del Consiglio.

Art. 26.

Il presidente dispone per le gite di servizio del personale dipendente.

Art. 27.

L'orario d'ufficio della segreteria è stabilito dal presidente.

Art. 28.

Il presidente del Consiglio superiore accorda il congedo annuale e le eventuali brevi licenze ai membri tecnici del Consiglio appartenenti ai ruoli del Genio civile e di vigilanza, ed al personale della segreteria.

Per gli altri membri del Consiglio i congedi sono regolati in modo che non derivi la necessità di interrompere la trattazione degli affari. Essi perciò debbono, per il loro congedo, prendere preventivi accordi col presidente della sezione cui sono assegnati, o, qualora facciano parte solo dell'assemblea generale, col presidente del Consiglio superiore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dei lavori pubblici
CARNAZZA.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1624.
Attribuzioni conferite ai Prefetti di Udine e di Pola in materia di cittadinanza rispettivamente per i territori delle provincie del Friuli e dell'Istria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 53, relativo alla istituzione delle provincie dell'Istria, con capoluogo Pola, e di Trieste, con capoluogo Trieste, ed alla modificazione del territorio e della denominazione della provincia di Udine;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353, relativo alla sistemazione amministrativa delle nuove provincie;

Visto il R. decreto 29 aprile 1923, n. 1006, con cui, a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore dei Regi decreti 18 gennaio 1923, n. 53 e 21 gennaio 1923, n. 93, vennero affidate al Prefetto di Trieste, per tutto il territorio della Venezia Giulia, e al Prefetto di Trento per tutto il territorio della Venezia Tridentina, le attribuzioni che, in materia di cittadinanza, erano state demandate dal R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890 e dal R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, nonchè dal decreto Presidenziale 1° febbraio 1922, ai Commissari generali civili e, dopo il R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353, ai Prefetti della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina;

Ritenuto che sono ormai cessate le particolari esigenze per le quali col R. decreto 29 aprile 1923, n. 1006 era stata concentrata nel Prefetto di Trieste la competenza a provvedere in materia di cittadinanza per tutto il territorio della Venezia Giulia;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, *interim* per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Col 1° luglio 1923 cesseranno gli effetti del R. decreto 29 aprile 1923, n. 1006, per quanto riguarda la maggiori attribuzioni che in materia di cittadinanza erano state conferite al Prefetto di Trieste, e con la medesima data, le stesse attribuzioni, in quanto si riferiscano ai territori delle provincie del Friuli e dell'Istria, saranno esercitate dai rispettivi Prefetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 12. — GISCI.

REGIO DECRETO 28 giugno 1923.
Scioglimento del Consiglio comunale di Marsala (Trapani).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 28 giugno 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Marsala in provincia di Trapani.

MAESTÀ,

L'accentuarsi delle competizioni di partito, che da qualche tempo tengono in uno stato di viva eccitazione la popolazione del comune di Marsala, ha acuito i contrasti fra i rappresentanti dei partiti stessi dell'amministrazione comunale, così da dar luogo, in recenti sedute consigliari, a violenti tumulti che hanno avuto profonda ripercussione nella cittadinanza, determinando, nei riguardi dell'ordine pubblico, una situazione sommamente delicata che minaccia di dar luogo a disordini.

La tensione degli animi è così acuta da rendere manifesta l'inutilità di qualsiasi tentativo di pacificazione, mentre la convocazione del Consiglio comunale provocherebbe nuovi e più gravi incidenti.

In tale stato di cose l'adozione di provvedimenti eccezionali che, eliminando la causa prima dell'insanabile contrasto, affidino ad un amministratore straordinario il compito di ricondurre l'ambiente alla necessaria serenità, appare indispensabile, e mi onoro pertanto sottoporre all'Augusta firma della M. V. lo schema di decreto che provvede, per gravi ragioni di ordine pubblico, allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Marsala, in provincia di Trapani, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Luigi Coppola è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 2 agosto 1923.

	Media		Media
Parigi	132 28	Belgio	106 49
Londra	106 05	Olanda	—
Svizzera	414 50	Pesos oro	—
Spagna	328 25	Pesos carta	—
Berlino	0 00225	New York	23 18
Vienna	—	Oro	447 27
Praga	—		

Media dei consolidati negoziati a contanti

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 16
	3.50 % » (1902)	70 50
	3.00 % lordo	49 33
	5.00 % netto	86 87

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati. 1a Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	748276	Antognoli Giovanni di Antonio, dom. a Groppo frazione del comune di Sesta Godano (Genova) . . . . L.	280 —
»	769625	Intestata come la precedente . . . . »	105 —
Cons. 5 %	26232 Polizza comb.	Perugino Eugenio fu Serafino, dom. a Capri (Napoli) . . . »	20 —
»	135549	Finocchiaro Corradina di Salvatore, moglie di Cantone Salvatore, dom. in Catania, vincolata . . . . »	400 —
»	174924	Rolle Celestina fu Vincenzo, moglie di Torelli Bernardo, dom. a Milano, vincolata . . . . »	8000 —
»	131031	Torelli Bernardo fu Luigi, dom. a Torino . . . . . . »	1000 —
3.50 %	357684	Comune di Rodigo (Mantova) per l'erigendo Asilo infantile locale, vincolata . . . . »	35 —
Cons. 5 %	311028 Certificato di proprietà o di usufrutto	Per la proprietà: Izzo Raffaele e Macrina fu Gaetano, minori, sotto la patria potestà della madre Mele Vincenza fu Alfonso, ved. Izzo, dom. in Napoli . . . . » Per l'usufrutto: Mele Vincenza fu Alfonso, ved. di Izzo Gaetano, dom. in Napoli.	140 —
»	49713	Pugini Angelo di Domenico, dom. in New York . . . . »	100 —
»	51732	Giuliana Francesca fu Angelo, nubile, dom. a Palermo . . . »	500 —
»	51733	Giuliana Francesca fu Angelo, nubile, dom. a Palermo . . . »	500 —
»	91953	Giuliana Francesca fu Angelo, nubile, dom. a Palermo . . . »	500 —
»	147108	Giuliana Francesco fu Angelo, nubile, dom. a Palermo. . . »	1000 —
3.50 %	667179 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Caramanna Elena di Girolamo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo . . . . » Per l'usufrutto: Calajò Margherita fu Giovanni, moglie di Parrino Stefano, dom. in Palermo.	210 —
Cons. 5 %	8326	Goth Maria di Attilio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Rovigo . . . . »	165 —
»	108472	Cecchi Gino di Guglielmo, dom. in Roma, vincolata . . . »	500 —
»	19063 Polizza comb.	Monti Mario fu Romolo, dom. a Roma . . . . . . »	20 —
3.50 %	724498	Vajo Clementina fu Baldassarre, moglie di Farina Paolo di Antonio, dom. a Torino, vincolata . . . . »	511 —
»	111157	Canonicato arcipretale nel capitolo cattedrale di Civita Castellana (Roma) . . . . »	497 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	79930	Tansillo Domenico fu Pietro Paolo, dom. a Cimitele (Caserta) L.	50 —
»	151513	De Rosa Gaetano fu Francesco, dom. a Brooklyn . . . . »	10,765 —
»	74651	Romano Raffaele di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli . . . . »	115 —
»	141655	Hreglich Augusto Romano fu Michele Domenico, dom. a Venezia . . . . »	1000 —
Cons. 4.50 %	9215	Congregazione di carità di Laconi (Cagliari) . . . . . »	42 —
3.50 %	626955	Legato Morara di Miane (Treviso) amministrato dalla locale Congregazione di carità, vincolata . . . . . . »	336 —
Cons. 4,50 %	39234	Congregazione di carità di Miane (Treviso) . . . . . »	60 —
»	1318 Assegno provvisorio	Legato Bartolini Girolamo di Miane (Treviso) amministrato dalla Congregazione di carità di detto luogo . . . . . »	1.02
»	1286	Intestata come la precedente . . . . »	12 —
3.50 %	667731 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Bottigioli Margherita fu Giovanni, nubile, dom. in Rocca Pietra (Novara) . . . . » Per l'usufrutto: Borini Maria fu Antonio, ved. di Bottigioli Francesco, dom. in Rocca Pietra (Novara).	119 —
»	667733 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Bottigioli Celestina fu Giovanni, ved. di Gagliardini Francesco, dom. a Rocca Pietra (Novara) . . . » Per l'usufrutto: intestata come all'usufrutto precedente.	91 —
»	294018	Opera Pia ospedale di Vicovaro (Roma) amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	3.50
»	305985	Ospedale di S. Antonio in Vicovaro (Roma) amministrato come la precedente . . . . »	10.50
»	323608	Ospedale di Vicovaro (Roma) . . . . »	3.50
»	427120	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
Cons. 5 %	202834	Congregazione di carità di Vicovaro (Roma), per l'ospedale di S. Croce in S. Antonio . . . . »	1850 —
»	211819	Intestata come la precedente . . . . »	425 —
»	230738	Ospedale di S. Croce e S. Antonio in Vicovaro (Roma) amministrato dalla locale Congregazione di carità. . . . »	450 —
»	246833	Congregazione di carità di Vicovaro (Roma) per il locale civico Ospedale . . . . »	100 —
»	256881	Ospedale di S. Croce e S. Antonio di Vicovaro (Roma) amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	425 —
P. N. 5 %	16600	Congregazione di carità di Vicovaro (Roma) per il Monte frumentario . . . . »	50 —
Cons. 5 %	246832	Asilo infantile « Eleonora Cenci » di Vicovaro (Roma) . . »	150 —

Roma, 31 luglio 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.